

N.R.G. 3815/2022



IL TRIBUNALE DI BARI

SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE

INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E.

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati:

Enzo Davide Ruffo	Presidente
Gianluca Tarantino	Giudice
Lorenzo Mennoia	Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento *ex art. 19-ter* D.lgs. 150/2011 ss.mm. proposto da:

[REDACTED]

[REDACTED] data di nascita 12/05/1975, Paese di provenienza: NIGERIA), parte rappresentata e difesa dall'avv. BELLUCCIO DARIO;

RICORRENTE

contro

QUESTURA DI FOGGIA - MINISTERO DELL'INTERNO;

RESISTENTE CONTUMACE

FATTO

Il processo. Con atto depositato in data 05/04/2022, la ricorrente ha impugnato il provvedimento notificato il giorno 11/03/2022 e adottato dalla Questura di Foggia, recante diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, chiedendo il riconoscimento di una forma di protezione complementare.

Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita.

Il Pubblico Ministero, che pur non essendo parte necessaria del giudizio, è stata reso edotto del presente procedimento al fine di rilevare l'esistenza di eventuali condanne ostative, non si è costituito né ha depositato note.



Fissata l'udienza di comparizione del giorno 20/10/2022, a seguito dell'approvazione del decreto di modifica tabellare della Sezione Specializzata in materia di immigrazione, in data 08/09/2022 il Giudice Istruttore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.

I fatti narrati dal ricorrente. Nel ricorso introduttivo ha allegato di essere madre di [REDACTED] minore di undici anni. Ha precisato che il Tribunale per i minorenni di Napoli, con provvedimento del 31/03/2021 ha sospeso la responsabilità genitoriale della ricorrente: tali avvenimenti si sono verificati nel periodo in cui la ricorrente, vivendo nel "ghetto" di Borgo Mezzanone per necessità lavorative, ha ritenuto che tale ambiente non fosse idoneo per la crescita serena del minore ed ha pertanto affidato il bambino ad una sua amica residente in Campania; in tale contesto il minore ha subito violenze fisiche dal compagno dell'amica. Il minore è stato collocato presso una comunità di accoglienza e vi sono costanti incontri di persona, oltre che contatti telefonici con la madre. Ha inoltre allegato di avere un lavoro.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia¹ e sempre allo scopo di garantire al ricorrente un "rimedio effettivo", così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea².

Per quanto attiene alla fattispecie in esame, in primo luogo la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti.

Nel merito, ed in ogni caso, detta audizione non appare necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivolte in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della vicenda in esame³.

¹ Sacko, 26/7/2017, causa C-348/16.

² Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717).

³ Cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21584 del 07.10.2020 secondo cui: "È in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso, o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici... Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal



La protezione complementare secondo il diritto nazionale; la disciplina applicabile. Deve essere riconosciuta al ricorrente una forma di tutela complementare, con il conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno.

Il legislatore ha nuovamente disciplinato la materia attraverso il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130⁴; in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera e) ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dando attuazione alla disciplina del diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3 Cost., e conformandola ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), europei ed internazionali (art. 117, comma 1, Cost., art. 19, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e artt. 3 e 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali)⁵.

giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente" (conforme Cass. N. 8931/2020).

⁴ L'art. 19, comma 1.1 così recita: "Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine".

⁵ Nella disposizione che prevede il "divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare" il Collegio ravvisa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'articolo 5, comma 6, decreto legislativo n. 286/1998, come interpretata dalla più diffusa giurisprudenza di merito e di legittimità (disciplina definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057) e prima della novella introdotta dal cd. Decreto Salvini (di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del D.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132).

Secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è una declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Il legislatore ha disciplinato il contenuto del sindacato giurisdizionale volto all'accertamento del diritto alla protezione interna e gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (Vd. per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).

L'elemento comune tra la nuova protezione e quella umanitaria riposa proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – collegato all'eventuale rimpatrio dello straniero e in ragione delle sue particolari condizioni personali.

L'altro elemento in comune con la protezione umanitaria attiene al contenuto del giudizio, volto all'accertamento del diritto alla protezione interna e fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e quindi sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine.



(Segue) L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio di bilanciamento ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. T.U. Immigrazione. Esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento della ricorrente dal territorio nazionale possa comportare una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare.

Ha prodotto l'estratto dell'atto di nascita del figlio [REDACTED], rilasciato dal Comune di [REDACTED]; il decreto del Tribunale per i minorenni di Napoli del 31/03/2021 che sospende la responsabilità genitoriale della ricorrente; una relazione dei servizi sociali del Comune di [REDACTED] e la richiesta del medesimo ufficio indirizzata ai servizi sociali di [REDACTED] in cui si richiede la presa in carico della ricorrente per l'avvio di un percorso di valutazione delle competenze genitoriali; una relazione dei servizi sociali di [REDACTED] circa la situazione personale del figlio minore; il certificato del Centro di Salute Mentale della Asl [REDACTED] che certifica l'assenza di patologie psichiatriche nella ricorrente; Verbale di audizione presso la Commissione Territoriale e decreto di rigetto della Questura di Foggia; due modelli unilav relativi al contratto di lavoro presso [REDACTED], il primo valido dal 01/07/2021 ed il secondo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 e le buste-paga relative alle mensilità di luglio, agosto, settembre ed ottobre 2021 per un importo di € 2450 circa.

Dalla documentazione prodotta emerge che il figlio infradodicesenne della ricorrente è ospitato presso una comunità di accoglienza per minori a seguito del provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale dell'odierna ricorrente; è seguito da un'equipe di esperti ed è iscritto e frequenta la scuola dell'obbligo. Inoltre, con riferimento al rapporto sussistente tra la madre ed il minore, le relazioni del centro presso cui è collocato il bambino attestano costanti e continui contatti tra i due, sia telefonici che in presenza, oltre a dimostrare un positivo atteggiamento del figlio nei confronti delle visite della madre.

Inoltre, dai verbali di sommarie informazioni rese dagli assistenti sociali al Tribunale dei Minori di Napoli, emerge la concreta possibilità per la ricorrente di intraprendere un progetto di integrazione lavorativa ed abitativa della ricorrente e dalle stesse dichiarazioni,

Si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020, cit.). In tal modo si può accertare se lo straniero sia a tal punto sradicato dal Paese di provenienza da ritenere che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio dei suoi diritti fondamentali.



non ancora avviato poiché, come emerge dai documenti prodotti, si è riscontrata una scarsa collaborazione da parte dei servizi sociali del comune di Manfredonia, competenti per la presa in carico della situazione personale della ricorrente.

Pertanto, pur tenendo presente l'attuale sospensione della responsabilità genitoriale (che appunto non è un provvedimento definitivo), la parte ha fornito esaustiva e rilevante documentazione dalla quale emerge l'interesse della stessa per le condizioni del figlio e la volontà di mantenere il loro rapporto affettivo.

L'età del figlio ed il suo inserimento in un percorso di integrazione sociale e scolastica sono rilevanti nel giudizio di bilanciamento da svolgere per una valutazione della possibile interferenza nella vita privata e familiare della richiedente. Pertanto, consentire al figlio della ricorrente di poter proseguire il percorso di integrazione scolastica già avviato e beneficiare dell'assistenza del personale qualificato della comunità presso cui è ospite per superare i traumi psicologici derivanti dalle violenze subite è conforme alla necessità di considerare il superiore interesse del minore e scongiurare le difficoltà che il bambino, nato e cresciuto in Italia, incontrerebbe nel caso in cui la richiedente dovesse essere espulsa in Nigeria, Paese dove il sistema sanitario non offre ai bambini in età pediatrica servizi di supporto psicologico, essendo invece focalizzato a fornire assistenza per malattie tra cui la malaria e la diarrea⁶ e dove l'assistenza psicologica ai bambini è fornita in specifiche e limitate zone del paese⁷.

La documentazione è quindi idonea a formulare un giudizio prognostico positivo in ordine alla condizione di vulnerabilità soggettiva in cui la ricorrente verrebbe a trovarsi qualora fosse costretta a fare rientro nel proprio Paese, con conseguente violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU.

Come noto, l'integrazione socio-economica non costituisce una *condicio sine qua non* della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione, da valutare, quando sussista, in comparazione con la situazione oggettiva e soggettiva che il richiedente ritroverebbe tornato nel suo Paese di origine, anche – con riguardo alla situazione soggettiva – sotto il profilo della permanente sussistenza di una rete di relazioni affettive e sociali.

⁶ EUAA – Medici Country of Origin Information Report, Nigeria – April 2022, pagg 112 e ss. https://www.ecoi.net/en/file/local/2071828/2022_04_EUAA_MedCOI_Report_Nigeria.pdf

⁷ <https://reliefweb.int/report/nigeria/eu-unicef-address-mental-health-5129-out-school-children-borno>



Secondo la giurisprudenza di legittimità, in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese – desumibile da indice socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento – le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine avranno una rilevanza proporzionalmente inferiore⁸.

Invece, in presenza di un percorso integrativo parziale o comunque non portato a conclusione, le condizioni oggettive e soggettive tornano ad assumere un peso specifico maggiore.

Nel caso di specie, pertanto, sebbene la ricorrente abbia prodotto un'insufficiente documentazione attestante la continuità del percorso lavorativo, essendo presenti esclusivamente le buste-paga per alcune mensilità del 2021, rimane il fatto che il suo ritorno in patria, insieme al figlio ██████████, costituirebbe una violazione del diritto alla tutela della vita privata e familiare, nonché una lesione del principio del superiore interesse del minore, come peraltro sancito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE, giustificando una protezione della madre anche e soprattutto al fine di tutelare il minore⁹.

Pronunce accessorie. La parte quindi, risulta vincitrice nel giudizio di soccombenza, è ammessa al patrocinio e con separato provvedimento si procederà alla liquidazione dei compensi del difensore. D'altro canto, non vi è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83, comma 3 d.P.R. n. 115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato (cfr. da ultimo, Cass. S.U. 24413/2021).

P.Q.M.

il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione

⁸ cfr. Cass. S.U. 24413/2021.

⁹ Cfr. ECtHR, *Boultif v. Switzerland*, 54273/00; ECtHR, *Nunez v. Norway*, 55597/09.



collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 05/04/2022 da parte di [REDACTED], così provvede:

1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, disposto in via provvisoria dal COA con delibera del 05/04/2022, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
3. NULLA per le spese.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 28/09/2022.

Il Giudice estensore

Lorenzo Mennoia

Il Presidente

Enzo Davide Ruffo

Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio del processo, dott. Antonio de Manna.

